

## **CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI POTENZA**

L'anno 2022, addì 13 del mese di luglio, alle ore 16,00, presso i locali del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Potenza, al quinto piano del Palazzo di Giustizia, si sono riuniti i Signori Avvocati:

NAPOLITANO Maurizio

Presidente

CUOMO Cristiano

Consigliere Segretario

ANGELUCCI Tiziana

BINETTI Guglielmo

BONITO OLIVA Francesco

FIORE Stefania

GALGANO Marilena

LAPOLLA Pierluigi

MURRO Ottavia

PETRUCCI Ameriga

VALENTE Michele

Si passa alla discussione dei seguenti argomenti posti all'ordine del giorno:

- Iscrizioni e cancellazioni;
- Ammissioni al gratuito patrocinio;
- Pareri su onorari;
- Disciplina;
- Richiesta rimborso spese legali Consiglieri CDD, nota COA Matera;
- Situazione dipendenti e personale di segreteria;
- Comunicato stampa Procura della Repubblica;
- Comunicazioni del Presidente;
- Varie ed eventuali.

## **ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI ALBO AVVOCATI E REGISTRO PRATICANTI**



Il Consiglio, letta la nota in oggetto; considerato che la stessa non risulta sottoscritta né circostanziata, apparendo incomprensibile e nella sostanza priva di fondamento; delibera il non luogo a provvedere.

### **RICHIESTA RIMBORSO SPESE LEGALI CONSIGLIERI CDD, NOTA COA MATERA**

Il Consiglio, vista la nota COA Matera prot. 3302 dell'11.07.2022, ne prende atto.

### **SITUAZIONE DIPENDENTI E PERSONALE DI SEGRETERIA**

Il Consiglio delibera di aggiornarsi alla prossima seduta per ogni approfondimento.

### **COMUNICATO STAMPA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI POTENZA**

Il Consiglio, letto il comunicato stampa del 27.06.2022 inviato dal Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza Dott. Francesco Curcio, con cui ha appreso degli esiti delle indagini a carico degli avvocati Antonio, Pasquale e Donato Murano ed il cui contenuto desta, invero, numerose perplessità.

evidenziato che permangono, infatti, fondate riserve in merito al rispetto delle essenziali garanzie difensive poste a presidio non solo della libertà personale e "corporale" di qualsiasi cittadino, ma strettamente connesse alla funzione difensiva;

avendo appreso che l'avvocato Antonio Murano, è stato oggetto di un accertamento medico che certo non può qualificarsi "visita fiscale" e fuori da qualsivoglia perimetro normativo (e nulla incide, in proposito, il prestato consenso).

accertato che in una dedicata relazione di servizio è stato dato atto che le telecamere all'interno ed all'esterno dello studio Murano non risultavano essere funzionanti, in palese dispregio dell'art. 103 c.p.p. che impone, a pena di nullità, il previo avvertimento del Consiglio dell'Ordine forense in caso di ispezione, perquisizione e sequestro presso gli uffici dei difensori, anche se indagati.

considerato, inoltre, che i toni complessivamente utilizzati nel citato comunicato stampa che, seppur - evidentemente - necessitato dalla volontà di rendere pubbliche dichiarazioni ricorrendo "specifiche ragioni di interesse pubblico", non si ritiene essere

improntato ai principi sanciti dall'art. 5 del D.L. 20.02.2006 n. 106, come recentemente modificato dal D. Lgs. 08.11.2021 n. 188.

preso atto che l'analitica ricostruzione delle attività di indagine in oggetto contiene, infatti, una ricostruzione degli eventi manifestamente sbilanciata in senso accusatorio rispetto alla quale il generico richiamo alla "presunzione di innocenza", contenuta nella parte finale del documento, costituisce un mero tributo formale.

preso altresì atto del contenuto del comunicato laddove si legge che "(...) poche ore dopo il suddetto incontro con il Presidente (...) che aveva fermamente risposto al Murano che solo in caso l'impegno professionale concomitante fosse stato da lui documentato, avrebbe valutato l'istanza di rinvio (...) e, quindi, poche ore prima dell'udienza, veniva confezionato l'ennesimo identico certificato medico del Dott. Labella (quello del 24.03.2022)". Ed ancora, poi, che "(...) nel corso delle indagini, risultavano, di seguito, acquisiti plurimi elementi di accusa che naturalmente saranno soggetti alla doverosa verifica dibattimentale, ma che allo stato sono stati ritenuti dal Giudice "la prova evidente" che la legge richiede per il Giudizio immediato - costituiti dai tabulati relativi al traffico telefonico e telematico, con indicazione delle celle di aggancio e contestuale traffico dati telematico delle utenze intestate agli indagati, ritenuti non compatibili con le visite ovvero con il decorso della sempre identica malattia diagnosticata, da alcuni dei certificati da utilizzare o utilizzati per ottenere il rinvio dell'udienza (esattamente due) redatti su carta intestata del Dott. Labella, che all'esito della consulenza grafologica non risultavano redatti e firmati dal dottor Labella, dalla assenza in tutti i casi riscontrati della prescrizione di assunzione di farmaci da alcuno degli imputati "a distanza" e trasmesso "a distanza" dal Labella attraverso mail o messaggistica varia";

considerato altresì che la lettura delle "informazioni", così come fornite, ben difficilmente consente di individuare negli attuali indagati soggetti presuntamente innocenti in quanto la suggestiva ed analitica elencazione delle risultanze investigative ben si addice ad una requisitoria finale e non ad un testo, come richiesto dalla normativa

richiamata, che “assicuri” all’indagato di non essere individuato quale definitivo colpevole. Indagati, inoltre, cui è stato notificato il decreto di giudizio immediato successivamente alla diffusione del comunicato stampa.

presa altresì contezza che non sia stato correttamente inteso il senso dell’attuata protesta rispetto a quanto avvenuto, sfociata nella delibera di astensione dalle udienze e dall’attività difensiva adottata dall’Assemblea degli avvocati;

evidenziato che le stigmatizzate “polemiche, denunce, accuse fondate su di una parziale ed unilaterale ricostruzione dei fatti” sono, in realtà, manifestazioni di un profondo dissenso in merito ad un modus operandi che ha destato, e continua a destare, fondate perplessità in merito al rispetto delle garanzie individuate dal nostro codice di rito.

Tanto premesso e ritenuto il C.O.A. di Potenza rileva in questa sede che l’avvocatura non invoca alcun privilegio per sé stessa né spera di poter godere di guarentigie speciali che ledano l’inviolabile principio dell’uguaglianza dinanzi alla legge ma, muovendosi nell’alveo del pieno rispetto delle istituzioni, esige che l’accertamento della verità, fine al raggiungimento del quale la nostra categoria non può dirsi estranea, avvenga nel pieno delle regole, a garanzia di tutti.

### **COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**

**Nota Sig. Joseph LANO Prot. n. 3198 del 01.07.2022.**

Il Consiglio, vista la nota in oggetto, delibera di designare all’uopo l’Avv. Shara Zolla. Si comunichi.

### **VARIE ED EVENTUALI**

**Riscossione contributo annuale 2022.**

Il Consiglio, visto che in data 04 luglio veniva approvato dall’Assemblea ordinaria il conto consuntivo 2021 e il bilancio preventivo 2022; considerato che l’Assemblea non ha previsto nessun aumento delle quote di iscrizione per l’anno 2022; delibera di dare corso alla riscossione tramite piattaforma Pago PA fissandone la scadenza al 30 settembre 2022

**Cerimonia consegna Toghe d’Oro.**

Il Consiglio delibera di organizzare la Cerimonia per la consegna della Toga d'Oro a undici avvocati che hanno raggiunto il prestigioso traguardo per il 22 settembre 2022, dando mandato al Tesoriere di acquisire i preventivi per le targhe e per il rinfresco nei limiti di spesa di € 5.000,00.

### **Rimborsi.**

Il Consiglio, vista l'istanza di rimborso, presentata dall'Avv. Loredana Satriani Prot. n. 3088 del 24.06.2022, relativa alla riunione della Rete dei referenti degli Ordini tenutasi a Roma in data 08.06.2022; verificata la documentazione allegata; delibera di rimborsare € 142,99, dando mandato al Tesoriere.

Il Consiglio, vista l'istanza di rimborso, presentata dall'Avv. Francesco Soldovieri Prot. n. 3060 del 24.06.2022, relativa alla riunione della Rete dei referenti degli Ordini tenutasi a Roma in data 08.06.2022; verificata la documentazione allegata; delibera di rimborsare € 190,89, dando mandato al Tesoriere.

### **Fattura Michele Coluzzi n. 3/PA**

Il Consiglio, vista la fattura di cui all'oggetto, relativa all'attività espletata in favore del Consiglio dell'Ordine per gli adempimenti fiscali e la redazione del bilancio preventivo e consuntivo per il primo semestre del 2022, delibera di dare mandato al Tesoriere per il pagamento della stessa.

### **Fattura DCS Digital Pa Srl a socio unico n. PA/286**

Il Consiglio, vista la fattura di cui all'oggetto, relativa all'assistenza e l'aggiornamento del software ISCRIVO per l'anno 2022, delibera di dare mandato al Tesoriere per il pagamento della stessa.

## **FORMAZIONE**

### **Riconoscimento crediti**

Il Consiglio, vista la nota dell'Avv. Donato Murano Prot. 1268 dell'11.03.2022 e successive integrazioni, delibera di accogliere la richiesta compensazione dei crediti, imputando n. 5 crediti relativi al 2020 all'anno 2019.

## **ORGANISMO DI MEDIAZIONE**

**Fattura Michele Coluzzi n. 4/PA**

Il Consiglio, vista la fattura di cui all'oggetto, relativa all'attività espletata in favore dell'Organismo di Mediazione Consiglio dell'Ordine per gli adempimenti fiscali e la tenuta delle scritture contabili per il primo semestre del 2022, delibera di dare mandato al Tesoriere per il pagamento della stessa.

**AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO**

Il Consiglio, lette le istanze di cui all'elenco allegato, con cui sono state richieste n. 51 ammissioni al patrocinio a spese dello Stato; esaminata la documentazione allegata alle domande e verificata la sussistenza dei requisiti d'ammissibilità; delibera l'ammissione in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato ai sensi del D.P.R. 115 del 30.05.2002 delle istanze di cui al separato elenco che si allega al presente verbale del quale costituisce parte integrante.

Il Consiglio, letta l'istanza della Sig.ra - *omissis* -, diretta ad ottenere l'ammissione al gratuito patrocinio per una causa pendente dinanzi al Tribunale di Potenza – Sez. Lavoro nei confronti dell'INPS (R.G. n. 1083/2022), delibera di rigettarla non avendo l'interessato dimostrato di possedere i requisiti di reddito previsti dalla legge.

Alle ore 18,00 non essendovi altro da deliberare, il verbale che precede, costituito da numero sette cartelle, letto ed approvato, viene chiuso e la seduta sciolta.

Il Segretario

Il Presidente